

CHIARIMENTO N. 25

1. Alla luce del tenore normativo contenuto all'articolo 45 comma 2 lett. c (Operatori economici) D.Lgs. 50/2016 che così recita: "2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: *"c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa."* ed all'articolo 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare): "1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettera c\)](#), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio." **si chiede di CONFERMARE** che qualora un consorzio stabile [ex art. 45 comma 2 lett. c)] composto da un totale di 10 socie decide di partecipare alla procedura indicando esclusivamente 5 delle 10 socie, va da sé che le rimanenti 5 socie possono partecipare in modo autonomo alla medesima procedura senza configurare una possibile causa di esclusione.

Es. Consorzio stabile BETA composto da 10 socie e precisamente:

A-B-C-D-E-F-G-H-I-L decide di partecipare alla procedura XXX indicando come esecutrici A-C-F-I-L va da sé che le socie rimanenti (B-D-E-G-H) possono partecipare, ognuna per proprio conto, nel modo che ritengono più opportuno, ad esempio:

- B-D si alleano per formare un RTI
- E partecipa da sola
- G partecipa da sola
- H decide di declinare la partecipazione.

Certi di avere un riscontro positivo in merito a quanto sopra, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA

1. La prospettazione sopra riportata appare contrastante con l'art. 48, comma 7, 2°, 3° e 4° periodo del D. lgs. n. 50/2016.